



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 50/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice relatore

Walter Berruti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30731 del
registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la
Lombardia contro:

1) ANTOGNETTI Sandro, nato a Milano il 19.05.1967, residente
in Fara Gera D'Adda (BG), via Giovanni Paolo II n. 1 - C.F.
NTGSDR67E19F205Q, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto e Giuseppe
Guastamacchia per mandato in atti, elettivamente domiciliato in
Milano (MI) alla via Santa Sofia, n. 28, presso lo studio dei difensori
(*Deloitte Legal – Società tra avvocati a.r.l. S.B.*)

2) BIANCHI Marco Davide, nato a Milano il 02.09.1982,
residente in Liscate (MI), Piazza San Francesco n. 4 - C.F.
BNMCD82P02F205M, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Anna Berra per mandato in atti, elettivamente domiciliato in

Magenta (Mi), Via 4 Giugno 41, presso lo studio del difensore

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 12.03.2025 il Pubblico Ministero Valentina Papa e gli Avvocati Anna Berra e Mattia Mescieri, quest'ultimo in sostituzione dell'Avvocato Francesco Paolo Bello, e omessa la relazione di causa, con il consenso delle parti, per ragioni di contingentamento dei tempi dell'udienza.

FATTO

A seguito di segnalazione acquisita al prot. n. 0003570 PR Lombardia in data 14.04.2022, la Procura regionale è venuta a conoscenza di una notizia di danno erariale, relativa alla realizzazione nell'anno 2019, da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, di un campo da basket, all'interno del territorio del comune di Truccazzano.

Il campo da basket sarebbe stato realizzato in sito inidoneo, causa la prossimità ad elettrodotto appartenente alla società TERNA.

Di qui la necessità di spostare il suddetto campo da basket altrove, e la conseguente inutilità delle spese affrontate per realizzare il campo nel sito originario.

La Procura contabile ha svolto istruttoria, chiedendo al Comune di Truccazzano una relazione di aggiornamento riguardante la vicenda, unitamente alla documentazione

amministrativo-contabile inerente all'appalto, nonché gli atti relativi alle successive opere di ricollocamento dell'impianto sportivo, approvate nel 2021.

La Procura contabile ha inoltre delegato ulteriori adempimenti istruttori al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, che ha trasmesso, in data 29.02.2024, la relazione finale.

La Procura contabile ha infine acquisito dal Comune di Truccazzano i mandati di pagamento nn. 1427 del 18.04.2019 e 2810 del 21.07.2020 relativi ai costi di progettazione dell'opera.

La vicenda è stata ricostruita come segue.

Con determinazione dirigenziale n. 186 del 06.12.2018, l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana approvava la lettera di invito alla procedura negoziata per l'esecuzione, tra le altre opere, della *“nuova realizzazione e riqualificazione attrezzature sportive coperte e scoperte del capoluogo di Truccazzano e della frazione di Albignano”* per l'importo complessivo di € 200.000,00.

Con successiva determinazione nr. 196 del 14.12.2018, l'amministrazione comunale approvava il disciplinare di incarico e l'offerta economica pervenuta dall'Ing. BIANCHI Marco Davide per un importo lordo di € 19.902,24, quale compenso per la progettazione.

Con delibera di Giunta n. 137 del 21.12.2018, l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana approvava il progetto definitivo/esecutivo della nuova realizzazione e riqualificazione

delle attrezzature sportive coperte e scoperte del capoluogo di Truccazzano e della frazione di Albignano, dopo la verifica e la validazione del Responsabile del procedimento.

Esperita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con determinazione n. 57 del 05.04.2019, a firma del responsabile del settore nonché RUP - Geom. Sandro ANTOGNETTI, i lavori venivano affidati alla società Ediltecna s.r.l. e, in data 29.05.2019, l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, in persona del citato Geometra, procedeva alla stipula del contratto di appalto per i lavori funzionali alla realizzazione dell'opera.

L'incarico di Direttore dei Lavori veniva affidato al progettista Ing. Marco Davide BIANCHI, mentre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento era svolto dal Geom. Sandro ANTOGNETTI (solo relativamente alla fase di esecuzione del contratto, con determina nr. 96 del 30.05.2019, il Responsabile del Procedimento veniva individuato nel Geom. Massimo Balconi).

Ad opera in corso, precisamente in data 24.07.2019, la TERNA Rete Italia – Direzione Territoriale Nord-Ovest - comunicava al Comune di Truccazzano - Settore Lavori Pubblici (ufficio sotto la direzione dello stesso geometra Sandro ANTOGNETTI) e ad ARPA - Dipartimento di Milano, che *“da una recente ispezione è stato rilevato che interferenti con la proiezione dei conduttori dell'elettrodotto in oggetto, sono in corso lavori per la realizzazione di impianti sportivi, tra la via A. Moro e la via*

Barone E. Leonino, in Comune di Truccazzano (MI) ”.

TERNA richiedeva “urgentemente l'invio di n° 3 copie del progetto esecutivo, delle opere in corso, posizionate plano-altimetricamente rispetto all'elettrodotto in epigrafe, datate e firmate, per consentire nostra verifica di compatibilità con le norme vigenti e con le clausole del contratto di servitù di elettrodotto accese sui terreni interessati”.

In seguito, con nota del 16.09.2019, la predetta società rappresentava che da “ispezione effettuate nei primi giorni di Settembre 2019 è stato rilevato che sono stati completati i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket, interferente con la proiezione a terra, dei conduttori dell'elettrodotto in oggetto, tra la via A. Moro e la via Barone E. Leonino, del vostro Comune, senza che sia avvenuto l'invio del progetto esecutivo delle opere in realizzazione, come richiestovi con pec di cui al nostro protocollo Gruppo Terna/P20190053143- 25/07/2019, per consentire nostre verifiche di compatibilità. Nel confermare, nella forma e nei contenuti, quanto già espresso con la nostra precedente comunicazione sopra richiamata, con la presente per constatare che l'opera realizzata è inclusa nella fascia di rispetto a 3 microtesla, obiettivo di qualità previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003] recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete

(50HZ) generati dagli elettrodotti, decreto attuativo della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001] legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Con nota del 26.09.2019 Terna ribadiva che *“il terreno su cui è stata realizzata l’opera del campo da basket è gravato da servitù di elettrodotto perpetua e inamovibile che obbliga il concedente ed aventi causa a non fare opera alcuna che possa, ad esclusivo giudizio del titolare della servitù, determinare una mutazione nelle condizioni esistenti. In particolare, la servitù obbliga il concedente ad astenersi dal fabbricare o far fabbricare sotto la linea ed in vicinanza per una striscia di 20 m a destra e sinistra dell’asse della linea elettrica in argomento. Nel presente caso il proprietario del terreno ha consentito, in violazione a quanto prima riportato, la costruzione di una opera senza nemmeno preventivamente chiedere al titolare della servitù alcun parere in merito, né tantomeno ha dato la possibilità a TERNA SpA di valutare la compatibilità dell’opera rispetto all’asset elettrico costantemente in esercizio a 220 kV”.*

In data 26.10.2019, il Responsabile del Procedimento Geom. ANTOGNETTI trasmetteva a TERNA una relazione tecnica in cui si dava atto dei rilevamenti effettuati sul campo elettrico e su quello di induzione magnetica nell’area del campo di basket, unitamente alla copia del progetto esecutivo.

In riscontro alla predetta nota, la società TERNA replicava

che “Dalla verifica della documentazione progettuale prodotta, l'area risulta rispettare le distanze di legge rispetto ai sostegni e rispetto ai conduttori in tensione, per quanto attiene al D. M. del 21 marzo 1988. Relativamente alla normativa attualmente in vigore sui campi elettromagnetici, di cui si è data evidenza sopra, l'area non risulta rispettare l'obiettivo di qualità del campo magnetico fissato in 3 microTesla su parte significativa della sua superficie. Precisiamo che le valutazioni ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 vanno eseguite con il valore di corrente calcolato secondo la norma CEI 11-60, e che questo dato è di competenza del gestore della linea elettrica, ovvero TERNA Spa. Le misurazioni di campo magnetico effettuate e riportate nella relazione tecnica trasmessaci, sono legate al valore di corrente in quel momento circolante sull'elettrodotto, che dipende da tantissime variabili, compresi i carichi nell'area, gli assetti di Rete, gli orari, etc., e non possono, da sole, portare ad alcuna conclusione in merito al non superamento del limite di legge. Inoltre, i punti scelti ai fini delle misurazioni non sono collocati nella zona del campo da gioco dove si presentano i maggiori valori di campo magnetico. Segnaliamo tale situazione all'Ente in copia conoscenza, invitando il Comune ad assumere le determinazioni di Sua competenza, tenuto conto che, rilevato il superamento dei 3 microtesla, non è consentito attribuire all'opera in questione una destinazione di uso residenziale, scolastico, sanitario, aree gioco per l'infanzia ovvero che comporti, comunque, la permanenza delle persone superiore alle quattro ore

giornaliere”...evidenziamo, altresì, che la realizzazione del progetto in questione costituisce violazione della servitù di elettrodotto perpetua gravante sul fondo (Comune di Truccazzano, Sezione di Albignano, particelle n. 513, 510,262). Come già evidenziato nella ns. precedente comunicazione del 30.09.2019, la servitù in parola – registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – è stata costituita con carattere di inamovibilità per consentire il transito della linea elettrica con espressa previsione dell’obbligo del Concedente – ed avente causa – di non fare opera alcuna che possa, ad esclusivo giudizio del Concessionario della servitù, determinare una mutazione delle condizioni esistenti, ivi incluso direttamente il divieto di fabbricare sotto la linea e/o nelle immediate vicinanze per una striscia di 20 m a destra e sinistra dell’asse della linea elettrica in argomento.. Ribadiamo, infine, che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori – sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali, mezzi mobili a distanza inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge ex art. 83 del D. Lgs. 9/4/08 n. 81, e relativa tab. 1 dell’allegato IX – può determinare gravissimi pericoli di danno a persone e/o cose”.

In data 28.10.2019 veniva redatta dall’Ing. BIANCHI Marco Davide una modifica progettuale per risolvere alcuni dettagli esecutivi e migliorare la funzionalità delle opere, non prevedibili al momento della stesura del progetto esecutivo e del conseguente

affidamento, approvata con Determinazione del Responsabile del Procedimento nr. 277 in data 19/11/2019 per l'importo complessivo di € 14.406,84.

Con atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione preventiva dall'Impresa nell'allegato della perizia, la stessa si impegnavo ad eseguire i lavori aggiuntivi per un importo complessivo dell'opera pari ad € 153.960,39.

In data 15.05.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. BIANCHI, redigeva la relazione di accompagnamento al conto finale, dando atto che lo Stato Finale dei lavori del 29.11.2019 era stato firmato dall'Impresa senza riserve e fissando l'ammontare dei lavori di realizzazione del campo da basket in frazione Albignano, via Aldo Moro, in € 95.660,90, come risulta dal quadro economico dell'opera.

Con determinazione nr. 113 del 22.06.2020 veniva approvata la relazione di accompagnamento al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Ad opera ormai terminata, l'Unione dei Comuni Adda Martesana, con delibera di Giunta nr. 120 del 18.11.2021 approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ricollocazione del campo da basket esistente al fine di rendere fruibile la struttura oltre le 4 ore previste per la presenza dell'elettrodotto (opere quantificate in € 52.000,00 con quadro economico di € 70.000,00).

I lavori venivano affidati alla società Polise Lorenz s.r.l. con la quale, in data 08.02.2023, veniva sottoscritto il relativo contratto

di appalto per un importo di € 60.286,42 oltre IVA.

Sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria la Procura, ritenuto sussistere danno erariale, ha emesso invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti BIANCHI Marco Davide e ANTOGNETTI Sandro, nelle rispettive qualità di progettista-direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento.

Il danno erariale è stato quantificato nella somma sostenuta dall'Unione dei Comuni Adda Martesana per l'appalto relativo alla realizzazione del primo campo da basket, poi ricollocato, pari ad € 116.412,89, di cui € 97.747,02 corrisposti alla ditta appaltatrice per la realizzazione della struttura sportiva ed € 18.665,87 corrisposti all'Ing. BIANCHI a titolo di costi per la progettazione.

Entrambi gli invitati hanno presentato deduzioni difensive e richiesto l'audizione personale, che si è svolta in data 05.06.2024, per l'Ing. BIANCHI e in data 18.06.2024, per il Geom. ANTOGNETTI.

La Procura ha ritenuto solo parzialmente accoglibili le argomentazioni difensive svolte, e ha emesso atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti, riducendo del 20% sia la contestazione relativa alle somme corrisposte alla ditta appaltatrice (da € 97.747,02 ad € 78.197,62), sia quella inerente ai costi di progettazione (da € 18.665,87 ad € 14.932,70), per un totale complessivo pari ad € **93.130,32**, così ripartite: il 70% a carico di BIANCHI (€ **65.191,22**) ed il 30% a carico di ANTOGNETTI (€ **27.939,10**), a titolo di colpa grave.

Si sono costituiti entrambi i convenuti, eccependo in estrema sintesi: la prescrizione del diritto azionato, l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità amministrativa, l'erroneità nella determinazione del danno, l'omessa applicazione della *compensatio lucri cum damno* (ANTOGNETTI); l'assenza di condotta antigiuridica, l'erroneità nella determinazione del danno (BIANCHI).

In data 25.01.2025 la Procura contabile ha depositato ulteriore documentazione.

All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno chiesto, ed ottenuto, un breve rinvio.

La causa è stata discussa all'udienza del 12.03.2025.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E' pacifica in giurisprudenza la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista-direttore dei lavori, nell'ambito dei pubblici appalti (cfr. in particolare Cass. SS.UU. n. 7446/2008 Cass. SS.UU. n. 28537/2008): quindi, nella specie, nei confronti del convenuto BIANCHI.

L'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto ANTOGNETTI è infondata.

L'art. 2935 c.c. stabilisce che *la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere mentre,*

per quanto riguarda nello specifico la responsabilità per danno erariale, *il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta* (art. 1 comma 2 L. 20/1994).

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di sottolineare che la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza.

Con riferimento, in particolare, all'appalto di opere pubbliche, *la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sia conoscibile o effettivamente conosciuto da parte dell'amministrazione appaltante il comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio e il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. In ogni caso siffatte condizioni esistono al momento della conclusione del procedimento di collaudo e salvo che non si siano verificate anteriormente con conseguenti effetti in ordine all'esordio della prescrizione* (Corte dei conti, SS.RR., n. 2/2003/QM; cfr. Corte dei conti, sez. II di Appello, n. 204/2020).

In applicazione dei principi sopra enunciati, il *dies a quo* del termine prescrizione deve essere nella specie individuato nel momento in cui l'Amministrazione è venuta compiutamente a conoscenza delle problematiche ostative alla regolare esecuzione dell'appalto, in particolare dell'eccessivo livello delle emissioni elettromagnetiche in corrispondenza dell'edificando campo da

basket, ciò che ne avrebbe precluso la completa fruibilità.

Tale momento è da individuarsi nel novembre 2019, data dell'ultima comunicazione di TERNA, quando l'Amministrazione è stata informata dell'esito delle misurazioni effettuate dal gestore della rete elettrica.

Ne consegue che l'azione di responsabilità amministrativa è da ritenersi tempestiva anche nei confronti del convenuto ANTOGNETTI (il solo ad aver eccepito la prescrizione): l'invito a dedurre, quale atto interruttivo, gli è stato infatti notificato il 22.04.2024.

L'azione proposta dalla Procura contabile sarebbe da ritenersi tempestiva anche individuando il *dies a quo* del termine prescrizionale nella data della prima comunicazione di TERNA (luglio 2019).

Nel merito, la Procura contabile imputa agli odierni convenuti ANTOGNETTI e BIANCHI di essere stati imprudenti e negligenti nell'espletamento dei loro compiti, rispettivamente di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista – direttore dei lavori, con riferimento alla procedura di realizzazione, nell'anno 2019, da parte dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, di un campo da basket, all'interno del territorio del comune di Truccazzano.

Il campo da basket sarebbe stato realizzato in sito inidoneo, causa la prossimità ad elettrodotto appartenente alla società TERNA.

Di qui la necessità di spostare il suddetto campo da basket in altro sito, e la conseguente inutilità delle spese affrontate per realizzare il vecchio campo.

In particolare l'Ing. BIANCHI, seppure rappresentando nella relazione generale del progetto (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 1°invio _Atti affidamento _Delibera 137, a _01 relazione generale e b _04 relazione _sulle _interferenze"), che *il nuovo campo di basket sorgerà in corrispondenza di una linea aerea elettrificata, non avrebbe evidenziato interferenze relative a reti aeree o sotterranee significative*, a differenza di quanto in seguito emerso, né compiva *"alcuna valutazione delle eventuali ripercussioni dei campi elettromagnetici"* (pag. 17 dell'atto di citazione), limitandosi ad evidenziare la necessità di mettere *in atto delle misure operative che escludano il contatto diretto con i conduttori aerei in tensione*.

Il geom. ANTOGNETTI, in qualità di RUP, non si sarebbe avveduto, in fase di verifica progettuale, della necessità "di valutazioni in ordine alle possibili interferenze dei campi elettrici e magnetici rispetto alla fruizione dell'opera, come prescritto dalla normativa vigente in materia" (pag. 22 dell'atto di citazione), né avrebbe preliminarmente accertato la libera disponibilità delle aree oggetto di edificazione, in realtà gravate da servitù di elettrodotto.

L'istruttoria ha evidenziato la fondatezza dell'impostazione accusatoria.

Non vi è dubbio che BIANCHI, quale progettista-direttore dei

lavori, avrebbe dovuto, come sottolineato dalla Procura contabile, redigere un progetto idoneo e concretamente utilizzabile dall'Amministrazione committente, sia da un punto di vista tecnico sia giuridico, dunque conforme alla normativa vigente. comprese le prescrizioni relative all'esposizione ai campi elettromagnetici, vista la prossimità dell'elettrodotto.

Quest'ultimo aspetto, nonostante fosse fondamentale, veniva del tutto trascurato.

Infatti, le uniche misurazioni relative alle esposizioni ai campi elettromagnetici erano state effettuate soltanto dopo ripetute rimostranze della società TERNA, avvenute con note in data 24.07.2019 (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 2°invio TERNA Prot. 6549"), in data 16.09.2019 (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 2°invio TERNA Prot. 7785"), e in data 26.09.2019 (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 2°invio TERNA Prot. 8340").

La concessionaria, oltre a lamentare la violazione, da parte dell'Amministrazione, della servitù di elettrodotto, aveva specificamente contestato il mancato rispetto della legge 36/2001 e del relativo decreto attuativo, evidenziando che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovevano essere rispettati l'obiettivo di

qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Tuttavia, soltanto in data 26.10.2019, a lavori quasi ultimati (termineranno in data 28.11.2019), veniva trasmessa a TERNA copia del progetto esecutivo e relazione tecnica, redatta dall'Ing. Gian Paolo Rossi, con la misurazione dei campi elettrico e magnetico in alcuni punti dell'area soggetta a valutazione (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 2° invio TERNA Prot. 9365 e 556 Relazione Comune Truccazzano").

La perizia, che riscontrava valori regolari e sotto soglia, era tuttavia contestata da TERNA, secondo cui *l'area non risulta rispettare l'obiettivo di qualità del campo magnetico fissato in 3 microTesla su parte significativa della superficie*: le misurazioni erano erranee, in quanto *legate al valore corrente in quel momento circolante sull'elettrodotto, che dipende da tantissime variabili, compresi i carichi nell'area, gli assetti di Rete, gli orari, etc...e non possono, da sole, portare ad alcuna conclusione in merito al non superamento del limite di legge. Inoltre, i punti scelti ai fini delle misurazioni non sono collocati nella zona del campo da gioco dove si presentano i maggiori valori del campo magnetico* (cfr. doc. 1 di parte attrice, file "all_bask", all. 3, pag. 11 e ss.).

Per quanto riguarda il RUP, questi, come condivisibilmente esposto in atto di citazione, aveva l'obbligo di vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione

dell'appalto, verificando che queste si svolgessero regolarmente nel rispetto delle prescrizioni normative (cfr. in particolare l'art. 31 D. Lgs. 50/2016 – norma applicabile *ratione temporis* - e l'art. 6 L. 241/90) e dei principi di legalità, economicità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

E' corretto ritenere, in accordo con la Procura contabile, che *“il responsabile del procedimento promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti della progettazione dell'opera, attività che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Codice degli appalti, è intesa ad assicurare, oltre al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, anche la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti”* (pag. 21 dell'atto di citazione).

Il geom. ANTOGNETTI ha dunque agito in violazione dei propri doveri, omettendo di rilevare, nel progetto redatto dall'ing. BIANCHI, l'assenza di qualsivoglia valutazione circa l'incidenza delle emissioni elettromagnetiche sulla fruibilità dell'opera pubblica.

Si consideri che, tra gli elaborati allegati al progetto definitivo/esecutivo, erano ricompresi anche il report fotografico e la planimetria dello stato di fatto, la planimetria comparativa del progetto e la relazione sulle interferenze, dai quali emergeva che il

campo di basket sarebbe stato realizzato esattamente al di sotto della linea dell'elettrodotto (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 1°invio_ Atti affidamento_Delibera 137").

Il RUP, inoltre, era tenuto ad accertare la libera disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera, come espressamente prescritto dall'art. 31 comma 4 lett. e D. Lgs. 50/2016 (norma applicabile *ratione temporis*).

Il geom. ANTOGNETTI è stato negligente anche sotto quest'ultimo profilo, avendo omissso di rilevare come, sul sito individuato quale sede del campo da basket, insistesse una servitù di elettrodotto.

L'esistenza della suddetta servitù, costantemente ribadita da TERNA nella corrispondenza con il Comune di Truccazzano, non può essere fondatamente messa in discussione, e risulta *per tabulas* dalle ultime produzioni della Procura contabile in data 25.01.2025 (cfr. relazione del Responsabile area tecnica del Comune di Truccazzano Arch. Paolo Corti, e relativi allegati, tra cui gli atti costitutivi della servitù di elettrodotto), mai contestate dalle parti convenute.

Si è trattato di un'omissione particolarmente grave e potenzialmente foriera di pesanti conseguenze, in quanto, come ribadito in più occasioni da TERNA e come risulta dagli atti costitutivi del diritto reale, la servitù precludeva al concedente la realizzazione di *opera alcuna che possa, ad esclusivo giudizio del*

titolare della servitù, determinare una mutazione nelle condizioni esistenti, e in particolare obbligava il concedente ad astenersi dal fabbricare o far fabbricare sotto la linea ed in vicinanza per una striscia di 20 m a destra e sinistra dell'asse della linea elettrica in argomento.

Ad avviso del convenuto ANTOGNETTI non vi sarebbe prova, al di là delle dichiarazioni di TERNA, del superamento, in corrispondenza del sito adibito a campo da basket, dei limiti di legge relativi alle emissioni elettromagnetiche, e, al contrario, la perizia dell'Ing. Rossi dimostrerebbe il contrario.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, se anche tali limiti fossero stati superati, come ritenuto da TERNA, ciò non avrebbe costituito un significativo ostacolo per l'agibilità del sito, comunque fruibile per almeno 4 ore consecutive con le modifiche progettuali proposte dall'ing. BIANCHI (delimitazione dell'area con uso congruo rispetto alle richieste di TERNA, installazione di un cancello temporizzato ecc.).

Sul primo punto, si osserva che la società TERNA non può essere considerata alla stregua di un qualunque soggetto terzo, in ipotesi danneggiato dall'attività edificatoria, ma è il gestore della rete elettrica, fornito del *knowledge* necessario per operare le opportune misurazioni e le consequenziali valutazioni, e in posizione di imparzialità rispetto alla realizzazione, da parte dell'amministrazione comunale, del campo sportivo.

TERNA era anche soggetto titolare della servitù di

elettrodotto, in ipotesi preclusiva di qualsiasi attività edificatoria all'interno della fascia di rispetto.

L'unico interesse di TERNA riguardava la sicurezza dei propri impianti e dei terzi che con essi avrebbero potuto venire in contatto, anche indirettamente, a causa della nuova opera, della cui realizzazione la società elettrica non era stata preventivamente, e colpevolmente, messa al corrente.

Ciò significa che la posizione del gestore della rete, più volte ribadita con una serie di note indirizzate all'Amministrazione, non avrebbe potuto in alcun modo essere ignorata, tantomeno invocando una perizia commissionata dall'Amministrazione stessa: a prescindere dall'affidabilità delle conclusioni peritali, contestate da TERNA sulla base di proprie misurazioni e altri criteri di valutazione, la società, in caso di contenzioso, avrebbe potuto in qualunque momento far valere l'esistenza della servitù di elettrodotto e pretendere legittimamente lo smantellamento del campo da basket.

Sul secondo punto, e anche a prescindere dalle considerazioni sopra espresse, è chiaro che la possibilità di fruizione per sole 4 ore consecutive, a causa delle emissioni elettromagnetiche eccedenti i limiti, sarebbe stato un grave *handicap* per l'impianto, da considerarsi comunque "pericoloso" per l'utenza (in ogni caso, è certo che i potenziali utilizzatori l'avrebbero considerato tale).

Vista la complessità della situazione, del tutto ragionevole deve essere considerata la decisione, da parte dell'Unione di

Comuni Lombarda Adda Martesana, espressa con delibera di Giunta nr. 120 del 18.11.2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice, file “*all_bask*”, all. I), di ricollocare il campo da basket in altro sito.

La vicenda ha generato un danno erariale, in capo all’Unione dei Comuni Adda Martesana, pari ai costi affrontati per la realizzazione del primo campo sportivo, rivelatosi inutilizzabile.

Il pregiudizio è causalmente connesso con la condotta colpevolmente omissiva dei convenuti: se il progettista – direttore dei lavori BIANCHI avesse preventivamente verificato, in contraddittorio con TERNA, il livello di emissioni, e se il RUP ANTOGNETTI avesse controllato, sul punto, il progetto redatto da BIANCHI, appurando altresì che il sito era gravato da servitù di elettrodotto, l’impianto sportivo sarebbe stato costruito altrove e il danno erariale non si sarebbe verificato.

E’ da considerarsi accertato, pertanto, il contributo causale sia del progettista-direttore dei lavori, sia del RUP, nella causazione del danno erariale.

Le omissioni contestate dalla Procura contabile riguardano, tutte, la fase progettuale, e non la fase esecutiva: pertanto, da un lato non incide, ai fini dell’interruzione del nesso causale, la cessazione dall’incarico di RUP di ANTOGNETTI, in data 29 maggio 2019, ovvero prima che venissero avanzate contestazioni da parte di TERNA e, dall’altro, non viene in rilievo alcuna responsabilità del suo sostituto geom. Balconi, nominato a lavori in fase avanzata di esecuzione.

La gravità della colpa è palese e innegabile: la presenza di un elettrodotto sovrastante la zona oggetto di attività edificatoria era circostanza di solare evidenza, e dunque la sottovalutazione dei potenziali problemi che ciò poteva comportare implica un inescusabile livello di negligenza e imprudenza, in capo ai convenuti.

Circa la quantificazione del danno erariale si osserva quanto segue.

La Procura contabile, in sede di invito a dedurre, aveva individuato il pregiudizio subito dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana nel costo sostenuto per l'appalto, pari ad € **116.412,89**, di cui € **97.747,02** corrispondente alla somma corrisposta alla ditta appaltatrice (cfr. doc. 8 di parte attrice, all. "Documentazione Comune, 2°invio SAL1 e SAL2" e all. "Documentazione Comune, 3°invio Mandati di pagamento") ed € **18.665,87** corrispondente alla somma corrisposta all'Ing. BIANCHI a titolo di costi per la progettazione (cfr. doc. 9 di parte attrice).

In atto di citazione la Procura contabile, considerato il recupero delle attrezzature sportive originariamente inerenti al campo smantellato e successivamente reinstallate sul nuovo campo, ha ridotto equitativamente del 20% la contestazione circa la somma corrisposta alla ditta appaltatrice, inizialmente pari ad € 97.747,02, e così ridimensionata ad € **78.197,62**.

Anche per la voce relativa ai costi di progettazione vi è stata una riduzione del 20%, da € 18.665,87 ad € **14.932,70**, considerando

che l'importo originario era stato percepito in relazione ad attività progettuali relative a n. 4 interventi di nuova realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi siti nel Comune di Truccazzano.

Il danno complessivo era stato dunque rideterminato in € **93.130,32.**

Ritiene il Collegio che, rispetto al pregiudizio come da ultimo quantificato, l'importo addebitabile ai convenuti debba essere ulteriormente ridotto, rispetto alle valutazioni della Procura contabile, attribuendosi una maggiore incidenza all'avvenuto recupero delle attrezzature sportive originarie (vedi le argomentazioni svolte dalla difesa sul punto, in particolare dalla difesa ANTOGNETTI a pag. 19, 20 e 21 della comparsa di costituzione).

Occorre inoltre fare ampio uso del potere riduttivo, in considerazione sia dell'assenza di addebiti passati, in capo ai convenuti, sia del fatto che errori e mancanze, pur gravi, sono stati commessi nell'ambito di una materia sicuramente inconsueta e con elementi di novità, rispetto all'*id quod plerumque accidit* in materia di pubblici appalti.

L'invocata *compensatio lucri cum damno* non può invece venire in considerazione, essendo di ben problematica gestione un'area gravata da servitù di elettrodotto ed esposta, a giudizio della stessa società elettrica, ad emissioni elettromagnetiche tali da limitarne gravemente la possibilità di utilizzo.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che i convenuti debbano

essere condannati al pagamento, in favore dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, di una somma pari al 50% della contestazione, ovvero € **46.565,16**, così determinata in via equitativa.

La suddetta somma va ripartita, in accordo con le valutazioni espresse dalla Procura contabile, per il 70% in capo a BIANCHI, da ritenersi maggiormente responsabile nel duplice ruolo di progettista e di direttore dei lavori, e per il 30% in capo ad ANTOGNETTI: dunque, € **32.595,61** in capo a BIANCHI, ed € **13.969,55** in capo ad ANTOGNETTI (somme da ritenersi già rivalutate), oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Rimangono assorbite tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, ed eccezioni proposte dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna **BIANCHI Marco Davide** al pagamento, in favore dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, della somma di € **32.595,61 (trentaduemilacinquecentonovantacinque/61)**, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al saldo, e **ANTOGNETTI Sandro** al pagamento, in favore dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, della somma di € **13.969,55 (tredicimilanovecentosessantanove/55)**, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in € 162,31 (centosessantadue/31) e le pone a carico solidale dei convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 07.04.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti